



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Medico legale: ultime sentenze

Autore: Redazione | 02/04/2020



Scopri le ultime sentenze su: consulenza tecnica d'ufficio medico-legale; accertamenti della commissione militare medico legale; riconoscimento medico legale del nesso tra malattia e occasione di servizio.

I compensi del medico legale

Nel caso di svolgimento di **consulenza tecnica d'ufficio** medico-legale nell'ambito di un giudizio civile, la liquidazione del compenso del professionista deve comprendere unicamente i compensi di cui all'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 e non anche quelli del precedente art. 20 del medesimo provvedimento, correlati invece all'attività istruttoria di cui all'art. 220 c.p.p.

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, n.2210

Riconoscimento della causa di servizio

L'azione volta al riconoscimento della causa di servizio e alla liquidazione dell'equo indennizzo ha per oggetto non la regolarità del procedimento, o l'illogicità o contraddittorietà delle determinazioni assunte dall'organo tecnico competente per gli **accertamenti sanitari**, che non hanno carattere vincolante, bensì la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto, onde il giudice ha il potere-dovere di accertare i detti requisiti e di esercitare il proprio potere istruttorio d'ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., disponendo c.t.u. medico-legale.

Corte appello Bari sez. lav., 20/12/2019, n.2174

Risarcimento del danno da micropermanente

In tema di risarcimento del danno da cd. **micropermanente**, la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa **criteriologia medico-legale**, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico.

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, n.26249

Danno da micropermanente: i criteri medico legali rigorosi ed oggettivi

In tema di **risarcimento del danno** da c.d. **micropermanente**, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psicofisica deve avvenire secondo criteri medico legali rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo probatorio utile per il riconoscimento della lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola **visita medico-legale**.

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, n.32483

Consulenza tecnica d'ufficio di esperti dell'area sanitaria

Dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) - il quale dispone che gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale al fine di garantire, oltre a quella **medico legale**, una idonea rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - non si ricava, in assenza di una specifica previsione legislativa (come l'art. 15, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), alcuna norma vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica.

Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, n.32143

Infermità per cause di servizio

Rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio, trattandosi di una valutazione conclusiva in merito al nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal **pubblico dipendente** basata su cognizioni di scienza medico -specialistica e medico -legale, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in caso di procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 28/11/2019, n.5646

Equo indennizzo e la pensione privilegiata

Tutti gli accertamenti della Commissione militare medico legale, relativi alla esistenza di postumi invalidanti, alla loro natura, ed al grado dell'**invalidità**, sono finalizzati esclusivamente alla eventuale concessione di benefici quali l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, e non hanno effetto ad altri fini; quei benefici spettano solo se nel prosieguo del procedimento ne vengano accertati tutti i presupposti, fra i quali la dipendenza da causa di servizio e la tempestività della domanda; il procedimento si conclude con il decreto del Ministero competente ad emanare gli atti relativi al rapporto d'impiego del richiedente ed eventuali ricorsi possono essere proposti solo contro il decreto.

Consiglio di Stato sez. IV, 26/11/2019, n.8065

L'accertamento del grado di invalidità biologica

In caso di menomazioni preesistenti, l'accertamento del grado di **invalidità biologica** è compiuto dall'ausiliario medico legale e dunque a questi spetta rispondere, alla stregua delle pertinenti *leges artis* al quesito posto dal giudice, verificando quale fosse la capacità del soggetto ante e post eventum. In sostanza egli deve accertare la **capacità biologica** per così dire differenziale ponendo a confronto lo stato di validità anteriore e quello successivo, venendo a pesare in modo diverso il grado percentuale indicato nel bareme secondo che lo stato patologico pregresso: a) risulti del tutto indifferente, rispetto alla nuova disfunzionalità residua dall'evento lesivo (ipotesi normalmente riscontrabile nel caso di menomazioni coesistenti); b) venga a peggiorare la situazione già compromessa, incrementando la disfunzionalità preesistente (ipotesi che, al massimo grado, si riscontra nelle menomazioni concorrenti).

Nel primo caso il **consulente tecnico d'ufficio** potrà valutare autonomamente gli effetti invalidanti permanenti della nuova lesione, come se venissero riferiti a un soggetto sano. Nel secondo caso, la maggiore invalidità permanente derivata dal nuovo evento lesivo risulterà effetto dello stato preesistente, in quanto l'indebolimento di un organo già compromesso, rispetto al medesimo indebolimento di un organo sano, non si traduce in un eguale diminuzione di

validità, ma nel soggetto affetto dalla preesistenza quell'indebolimento corrisponderà a un grado (ulteriore) di invalidità biologica maggiore.

Accertato dall'ausiliario il grado di invalidità in relazione a un giudizio espresso in prospettiva globale alla concreta ed effettiva **condizione biologica del soggetto**, spetterà esclusivamente al giudice, sul piano della liquidazione del danno, individuare se e in che modo il differenziale esprime la compromissione biologica debba essere integralmente o solo parzialmente ricondotto alle conseguenze dirette e immediate dell'evento lesivo, ex articolo 1223 del codice civile.

Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28990

Accertamento medico-legale

In relazione ai benefici di cui all'art. 1, commi 562-563-564-565, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, previsti in favore delle c.d. vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.

Tanto, in quanto, sussistendone i requisiti stabiliti dalle norme, i soggetti annoverati dalla legge o i loro familiari superstiti, hanno una situazione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A., definita nei presupposti applicativi e priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze economiche, che in ordine alla misura delle stesse, suscettibile di solo accertamento medico-legale.

Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di **lavoro subordinato dei dipendenti pubblici**, potendo riguardare anche coloro che non abbiano avuto con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma che abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, come richiamato dalla legge, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione quindi appartiene al giudice ordinario, quale giudice del lavoro lato sensu (rectius : dell'assistenza sociale).

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 30/09/2019, n.1249

Revoca della patente dovuta a cause invalidanti la guida

La revoca della patente di guida mediante provvedimento emesso dall'Ufficio della Motorizzazione civile, sulla base di apposita segnalazione da parte della Azienda U.S.L. competente circa la sussistenza in capo all'interessato di patologie eventualmente invalidanti alla guida e da accertarsi a mezzo di Commissione Medica Locale, non impone all'Amministrazione di far luogo alla comunicazione di avvio del procedimento, giacché il successivo esame medico legale teso all'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica alla guida interviene a valle del provvedimento di revisione, in una fase in cui l'interessato è già edotto circa l'esistenza del procedimento in atto e delle ragioni poste dall'Amministrazione alla base del proprio agire, circostanza, questa, che consente all'interessato di intervenire con propri apporti partecipativi.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 04/09/2019, n.691

Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo

Per giungere al **riconoscimento medico legale** del nesso tra malattia e occasione di servizio occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto a quelli ordinari tipici dell'impiego, e la loro relazione, anche concausale, con l'infermità insorta: quindi, la mera descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio, non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano inciso sul suo stato di salute.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 05/08/2019, n.918

La consulenza tecnica del medico legale

La consulenza tecnica medico legale ha natura di atto non ripetibile disciplinato dall'art. 360 cod. proc. pen. che, in mancanza della riserva di promozione di **incidente probatorio**, va inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen. ed è, pertanto, utilizzabile indipendentemente dall'esame

dibattimentale del consulente, anche in relazione al fatto che l'accertamento tecnico non ripetibile è caratterizzato da una forma di **contraddittorio** che può estrinsecarsi o attraverso l'obbligo di avviso al difensore, oppure attraverso la facoltà, riconosciuta alla persona sottoposta alle indagini, di formulare riserva di promuovere incidente probatorio.

Cassazione penale sez. IV, 17/07/2019, n.38583

Accertamento tecnico medico legale e consulenza specialistica: differenza

L'**accertamento tecnico medico legale** che presuppone un'attività di rilievo, mediante l'acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibile di modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., al fine di garantire che l'acquisizione di una prova irripetibile avvenga nel contraddittorio delle parti, mentre la **consulenza specialistica** che si fonda sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 c.p.p., essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 c.p.p.

Cassazione penale sez. V, 15/07/2019, n.37340